

(N. 2431)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1952

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, recante norme per lo svolgimento delle sessioni di esami nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1951-52.

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 417, il Ministro della pubblica istruzione fu autorizzato a disciplinare annualmente le modalità degli scrutini e degli esami che si svolgono nelle Scuole secondarie di ogni ordine e grado. Reputandosi ormai superate le ragioni che avevano instaurato tale eccezionale regime normativo, la VI Commissione permanente della Camera dei deputati, nella seduta del 7 marzo 1952, approvava, con alcune modificazioni, il disegno di legge, presentato dal Ministro della pubblica istruzione il 24 maggio 1949, recante disposizioni sugli esami di Stato a conclusione delle Scuole secondarie superiori.

La competente Commissione del Senato ha proposto alcuni emendamenti al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, sicchè, anche nell'ipotesi che il disegno di legge venga discusso ed approvato nei prossimi giorni dal

Senato della Repubblica, si può fondatamente escludere che esso, dovendo essere ritrasmesso alla Camera dei deputati, possa essere perfezionato e promulgato entro il 1° luglio prossimo, data d'inizio degli esami di Stato di maturità e di abilitazione.

Pertanto, esclusa la possibilità di far ricorso all'ordinanza ministeriale, si deve escludere, altresì, che possa trovare applicazione la legge 19 gennaio 1942, n. 86, sia perchè essa, nella parte che concerne l'esame di maturità e di abilitazione non ha mai avuto attuazione, sia perchè non risponde per lo spirito che la informa alle presenti esigenze della Scuola.

Di qui la necessità e l'urgenza, in vista dell'imminente inizio della prima sessione d'esami, che riguarda circa 100.000 alunni, di emanare norme aventi forza di legge che consentano al Ministero della pubblica istruzione e agli organi dipendenti di adottare i provve-

dimenti occorrenti per il regolare svolgimento delle sessioni d'esami del corrente anno nelle Scuole secondarie di ogni ordine e grado.

All'uopo si è provveduto con l'unito decreto-legge il quale, riproducendo il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, disciplina, limitatamente all'anno scolastico 1951-52, la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici degli esami di maturità e di abilitazione, determina le categorie di personale di ruolo e non di ruolo nelle quali sono scelti i Presidenti e i componenti delle Commissioni stesse, il numero dei candidati che, di regola, sono assegnati a ciascuna di esse e prescrive che possono essere sedi di esami le Scuole secondarie superiori statali, pareggiate o legalmente riconosciute.

Il capoverso dell'articolo 12 contiene una

norma la quale prevede che, salvo quanto è stabilito nel decreto stesso rispetto agli esami di maturità e di abilitazione, il Ministro della pubblica istruzione può disporre che per gli scrutini e gli esami dell'anno scolastico 1951-1952 si osservino, nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado, le modalità che ne hanno regolato lo svolgimento negli ultimi cinque anni scolastici. Tale norma mira a dare una base legale all'avvenuta conferma, anche per l'anno 1951-52, delle modalità che hanno regolato negli anni decorsi lo svolgimento degli scrutini e degli esami di ammissione, di idoneità e licenza.

Mi onoro presentare al Parlamento, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge medesimo, per la prescritta conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, recante norme per lo svolgimento delle sessioni di esami nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1951-52.

ALLEGATO.

Decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 93 del 24 giugno 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare norme con forza di legge che mettano in grado gli organi competenti di impartire ed adottare i provvedimenti per lo svolgimento delle sessioni d'esami del corrente anno nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il bilancio *ad interim* per il tesoro;

DECRETA :

Art. 1.

Gli esami di maturità e di abilitazione, alla conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori, si svolgono, per l'anno scolastico 1951-1952, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le Commissioni giudicatrici degli esami, indicati nell'articolo precedente, sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e sono composte del Presidente e di sei membri ad uno dei quali è affidata, dalla Commissione, la funzione di Vice-Presidente.

Art. 3.

Il Presidente è scelto nelle seguenti categorie:

- a) professori universitari di ruolo e fuori ruolo, o a riposo;
- b) liberi docenti incaricati universitari di materie attinenti all'esame;

e) liberi docenti che siano aiuti o assistenti universitari di materie attinenti all'esame;

d) ispettori centrali per l'istruzione secondaria a riposo e provveditori agli studi a riposo, preferibilmente provenienti dall'insegnamento;

e) presidi di scuole secondarie superiori statali o pareggiate in attività di servizio o a riposo.

In caso di assoluta necessità il Ministro è autorizzato a derogare dai criteri limitativi previsti nella lettera c) del precedente comma circa l'utilizzazione dei liberi docenti quali Presidenti delle Commissioni giudicatrici.

Per le Commissioni di maturità artistica il Presidente è scelto nella prima e nella terza delle categorie indicate nel comma precedente.

Art. 4.

Gli altri membri delle Commissioni sono scelti:

a) fra i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori statali;

b) fra coloro che siano in possesso del titolo statale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori e che abbiano insegnato per almeno tre anni, nelle scuole medesime, le materie su cui verte l'esame; il numero di coloro che sono forniti di questo solo titolo non può superare la metà dei membri della Commissione.

Nelle Commissioni di maturità artistica, i Commissari delle materie artistiche sono scelti, oltre che tra i professori di ruolo dei licei artistici, anche tra quelli delle Accademie di belle arti; i Commissari per le materie culturali sono scelti tra i professori delle stesse materie nei licei artistici e nelle scuole secondarie superiori, secondo le disposizioni generali del presente decreto.

Nelle Commissioni per l'abilitazione tecnica non oltre due dei Commissari possono essere scelti fra estranei all'insegnamento che esercitino la professione corrispondente.

Art. 5.

Nella provincia di Bolzano i membri della Commissione per gli esami in lingua tedesca possono essere scelti anche fra i non abilitati che abbiano almeno tre anni di insegnamento nelle scuole secondarie superiori statali, purchè forniti di laurea.

Art. 6.

È data facoltà al Presidente di aggregare alla Commissione giudicatrice membri particolarmente competenti, con voto consultivo, per l'accertamento della preparazione dei candidati in materie speciali.

Art. 7.

Il Presidente e tutti i membri della Commissione sono estranei alla scuola frequentata dagli alunni da esaminare, tranne uno che appartiene a detta scuola, purchè statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

Quest'ultimo, diverso per ogni scuola, è il Preside o un professore della scuola stessa, da lui delegato, che sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 4. Egli, oltre alle normali funzioni di Commissario, ha anche il compito di fornire alla Commissione elementi integrativi del suo giudizio, desunti dalla carriera scolastica di ciascun candidato.

Prima di procedere allo scrutinio per ogni singolo candidato, la Commissione giudicatrice deve prendere conoscenza della carriera scolastica rispettiva, esaminando le pagelle e gli altri documenti scolastici.

Art. 8.

Ad ogni Commissione, di regola, sono assegnati non meno di ottanta e non più di cento candidati.

Quando occorra, possono essere nominati nella stessa sede più Commissioni.

Art. 9.

Gli esami vertono su un programma che costituisca mezzo efficace per la valutazione della maturità e della capacità del candidato.

Tale programma è fissato nell'ordinanza degli esami.

Art. 10.

Possono essere sede degli esami di cui al presente decreto le scuole secondarie superiori sia statali sia pareggiate o legalmente riconosciute.

Art. 11.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 12.

Salvo quanto stabilito dal presente decreto per gli esami indicati nell'articolo 1, il Ministro della pubblica istruzione può disporre che per gli scrutini ed esami dell'anno scolastico 1951-1952 si osservino, nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado, le modalità che ne hanno regolato lo svolgimento negli ultimi cinque anni scolastici.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI.